

*Allegato al verbale dell'assemblea dei soci del 30/01/2012*

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DI UTILITA' SOCIALE

“PERCORSI DI BAMBOO”

**STATUTO**

DENOMINAZIONE

**Art. 1)** Viene costituita l'Associazione denominata: “PERCORSI DI BAMBOO”

SEDE - DURATA - NATURA- SCOPO

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Vicenza, via del Progresso n. 38, ha durata fino al 31 agosto 2025 ed è regolata, per quanto non previsto nel presente statuto, dalle norme di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo III° ed eventualmente Capo II° del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare la sede sociale con apposito verbale, senza necessità di convocare i soci, purché la variazione avvenga nella stessa Regione.

**Art. 3)** L'associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica e si fonda su principi di democrazia. L'Associazione ha lo scopo di contribuire, senza fini di lucro, alla diffusione, conoscenza e pratica dello shiatsu, del qi gong e di altre discipline olistiche miranti al benessere psicofisico attraverso il riequilibrio energetico.

Inoltre, l'associazione ha lo scopo di:

- valorizzare il titolo specifico degli associati;
- promuovere la cooperazione tra gli associati e con gli associati;
- diffondere lo shiatsu come modalità di approccio naturale mirante al mantenimento del benessere psicofisico attraverso il riequilibrio

- energetico;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
  - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando, in tal caso, le normative relative agli aspetti fiscali;
  - organizzare - nell'ambito di tutte le discipline oggetto dell'attività dell'associazione - corsi di aggiornamento, conferenze, manifestazioni, seminari ed altre iniziative per tutti i soci al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
  - curare rapporti con altre organizzazioni e associazioni che abbiano simili obiettivi;
  - suscitare interesse verso tutte le forme di attività socioculturale relative alle discipline oggetto dell'attività dell'associazione;
  - favorire scambi culturali, professionali e formativi con altri organismi italiani ed extraeuropei impegnati nel campo delle "arti per la salute" anche usufruendo di finanziamenti pubblici e comunitari;
  - stipulare convenzioni o qualunque altra forma di collaborazione con enti privati o pubblici interessati ai servizi e alle discipline che l'associazione promuove.

L'attività, che sarà esclusivamente di carattere dilettantistico, è aperta a persone di ogni età, purché soci dell'associazione che sarà affiliata alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività potrà essere svolta nei locali della sede sociale nonché in altri luoghi di volta in volta scelti dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità dell'associazione e degli associati.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra riportate, a meno che non siano necessarie ai fini associativi.

#### PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

**Art. 4)** Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati dall'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali di iscrizione e di partecipazione alle attività promosse in favore dei soci, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### ESERCIZI SOCIALI

**Art. 5)** L'esercizio finanziario inizia il 1° di settembre di ogni anno e chiude il successivo 31 agosto.

#### RENDICONTO ANNUALE

**Art. 6)** Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio chiuso, dopo di che il rendiconto sarà a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione nei giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Entro un mese dalla sua redazione, il rendiconto stesso deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## SOCI

**Art. 7)** Sono soci le persone, fisiche e giuridiche, che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo e che versino la quota sociale che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso. L'iscrizione andrà rinnovata annualmente a partire dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni, e l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Il socio cessa di far parte dell'Associazione per recesso volontario, oppure in caso di decesso, o per morosità nell'assolvimento della quota associativa rilevata dal Consiglio Direttivo, ove non sussistano altri gravi motivi che comportino l'indegnità sancita dall'assemblea dei soci.

La quota associativa non può essere trasferita ad altri soggetti, salvo i trasferimenti a causa di morte; la quota stessa non è soggetta a rivalutazione.

## ASSEMBLEE

**Art. 8)** L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza dalla persona designata dall'assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del rendiconto consuntivo, sulla nomina del Consiglio Direttivo e sugli indirizzi generali dell'associazione. Essa deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, o su istanza di almeno un terzo dei soci e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo. La convocazione è prevista mediante avviso recante l'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo presso la sede

dell'associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di più della metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell'associazione; è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, salvo quanto previsto successivamente in tema di scioglimento.

A ciascun socio spetta un singolo voto, e possono validamente votare solo i soci di maggiore età che abbiano versato la propria quota annuale. Ciascun socio può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta. Sono consentite fino a due deleghe per ogni socio.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto il verbale firmato dal Presidente, o in caso di assenza dal Vice-Presidente, e dal segretario che sarà il Segretario del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dalla persona nominata per l'occasione dall'assemblea. Il verbale stesso sarà a disposizione di tutti i soci che vogliono prenderne visione presso la sede dell'associazione.

#### AMMINISTRAZIONE

**Art. 9)** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Alla scadenza, le cariche sono rinnovabili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea

annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo, dalla persona chiamata a redigere il verbale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limiti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea e dal Consiglio.

Il Consiglio potrà stabilire un regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

**Art. 10)** Tutte le cariche sociali sono onorifiche e nulla compete per la funzione svolta anche nell'ambito del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

#### SCIoglimento

**Art. 11)** L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi dei soci e

delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi.

L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento della associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a finalità di utilità generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### CONTROVERSIE

**Art. 12)** Le controversie tra l'associazione e gli associati o tra gli associati relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sociale, salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite allo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolte in conformità al regolamento di conciliazione da questa adottato. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale da un arbitro nominato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale, che gli associati dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

---